

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura gasolio autotrazione

CIG 9292668838

N. GARA 8619416

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di *gasolio per AUTOTRAZIONE presso l'Impianto di Compostaggio sito in Annone Brianza (LC) e presso il Termovalorizzatore Silea SpA sito in Valmadrera (LC)*, secondo le modalità ed oneri stabiliti negli articoli seguenti ai quali l'appaltatore si obbliga ad attenersi senza condizioni ed in ottemperanza delle disposizioni di legge vigenti.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Quantitativo

L'affidamento prevede la fornitura complessiva di circa 45.000 litri/anno totali di gasolio per autotrazione con forza motrice conforme alla norma UNI EN 590:2010, ai requisiti di legge ed alle norme doganali, così suddiviso:

SILEA: 45.000 litri – quantitativo stimato, per l'intero periodo, di cui: circa 39.000 lt. da consegnare presso l'impianto di compostaggio sito in Annone Brianza (LC) e circa 6.000 lt. da consegnare presso l'impianto di Silea SpA sito in Valmadrera (LC).

Il quantitativo indicato non impegna la Stazione Appaltante, mentre l'Appaltatore è tenuto a soddisfare le richieste di fornitura nelle quantità necessarie.

Nel corso del periodo di affidamento Silea SpA si riserva di aumentare o diminuire la quantità nella misura massima del 20%. Qualora, per cause oggi non calcolabili, la percentuale di aumento o diminuzione fosse maggiore, la scadenza verrà adeguata alla stessa, fermo restando l'invariabilità del prezzo per tutta la durata della fornitura.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per la fornitura di gasolio per autotrazione ammonta complessivamente ad €. 117.465,38.= (centodiciassettemilaquattrocentosessantacinque/38), IVA esclusa, (accise comprese), calcolati sull'intero periodo contrattuale, e comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 giorni ed eventuale variante del 20%.

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto per la fornitura di *gasolio da AUTOTRAZIONE* avrà durata presumibilmente dal 01.08.2022 al 31.07.2023 (12 mesi).

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

Silea SpA si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto, agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

Art. 5 - Modalità di aggiudicazione e di stipulazione del contratto

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sul prezzo/litro al netto dell'IVA riferito alla quotazione settimanale riportata dal Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione "La struttura del prezzo medio nazionale di prodotti petroliferi" alla voce prodotto "gasolio auto" del 06.06.2022

€/lt 1,51764 (composto da netto 1,15024 + accisa 0,36740)

Art. 6 - Imposta sul valore aggiunto - Oneri Agenzia delle Dogane - Oneri diversi

L'I.V.A. è a carico di Silea SpA, se dovuta, nella misura di legge.

E' invece a carico del Soggetto appaltatore ogni onere derivante dai rapporti con l'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) in relazione ai movimenti di combustibile ed ai regolamenti vigenti in materia nonché tutte le spese necessarie a verificare la rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche di cui al successivo art. 8.

Art. 7 - Prezzo della fornitura

La percentuale di ribasso offerta sui prezzi in vigore al momento della gara sarà applicata al prezzo del listino di cui al precedente art. 5 in vigore al momento della fornitura, compresa di accisa, ma SENZA IVA.

Nel prezzo si intende compreso ogni onere per fornire il gasolio presso gli impianti.

Art. 8 - Modalità delle consegne e verifica delle forniture

L'Appaltatore si obbliga a fornire, per il funzionamento degli impianti di cui al presente Capitolato:

gasolio per AUTOTRAZIONE con le caratteristiche disposte dalle leggi in materia.

La consegna del prodotto ordinato dovrà essere eseguita entro e non oltre **24 ore solari** dalla richiesta che sarà inviata tramite mail dai nostri uffici, al referente dell'Appaltatore indicato nel DGUE, dal lunedì al sabato (compreso).

Le forniture dovranno essere effettuate a mezzo autobotti dotate di apposito contalitri tarati e verificati con attestazione della regolarità della taratura periodica, a cura del fornitore presso l'impianto indicato nell'ordine medesimo.

Ogni singola fornitura sarà corredata dal cartellino di pesata e dal modello DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), che dovranno essere firmati da parte di un incaricato di Silea SpA.

Al suddetto incaricato dovrà essere consegnata una copia del cartellino contalitri.

A tal fine il fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna, così come durante le operazioni di verifica degli scarichi.

Silea SpA ha altresì la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del prodotto consegnato dal fornitore, alle seguenti specifiche tecniche: EN590 e smi, nonché quanto previsto dall'allegato IV della Direttiva 2003/17/CE.

Per l'effettuazione dei controlli di cui sopra la Società potrà disporre, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna di almeno 3 (tre) campioni del prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da circa 2 (due) litri ciascuno.

I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'impianto utilizzatore, il numero del DAS, la data e luogo di prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna.

L'etichetta sarà firmata dal trasportatore.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al fornitore, uno a Silea SpA ed uno, a discrezione del committente, ad uno dei laboratori chimici delle Dogane, oppure altro laboratorio di analisi accreditato, concordato tra il fornitore e Silea SpA, al fine di verificare la conformità alla specifica tecnica di cui alle suddette norme di riferimento.

Nel caso in cui il prodotto fornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- Il prodotto potrà essere rifiutato dall'impianto. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla bonifica del serbatoio ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'impianto, non oltre 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto del prodotto, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 9 e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- Le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del prodotto, ivi le spese ad esso correlate saranno a carico del fornitore;
- Le società potranno applicare la penale di cui all'art. 9, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate, saranno a carico delle società.

Art. 9 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la fornitura non venga espletata anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'offerta presentata, Silea SpA applicherà all'affidatario della fornitura, le penali di seguito riportate:

1) Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.

Nel caso in cui si verificano difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate alla Ditta che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento/00) per ogni segnalazione e l'Appaltatore dovrà sostituire il personale inadempiente.

2) Non conformità dei prodotti e ritardo nelle consegne.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di qualità richieste.

Qualora, a seguito dei controlli, venisse riscontrata la non conformità del prodotto, a meno di una tolleranza ammessa pari al 3% omnicomprensivo. Silea SpA ha diritto di respingere la fornitura, previa contestazione scritta, e l'Appaltatore dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; all'Appaltatore sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della Società appaltante al fornitore della non conformità del bene consegnato.

Qualora le non conformità di cui al precedente paragrafo comportino problemi tecnici o danni agli impianti, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, l'Appaltatore, oltre a sottostare alla penale del 20% del valore della fornitura, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti da Silea Spa.

Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 8, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 200,00.=; se il ritardo causi danni, problemi tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio, Silea SpA, salva immediata comunicazione via PEC all'Appaltatore, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute alla Ditta convenzionata.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Silea spa a causa dei ritardi o non conformità del prodotto, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in tema di appalti.

Art. 10 - Pagamenti

La fatturazione avverrà mensilmente sulla base delle consegne effettuate.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine

superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea Spa correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i Paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'appaltatore è tenuto in particolare al rispetto della normativa ADR per il trasporto, ove applicabile.

Art. 12 - Provvedimenti per inadempienze agli obblighi contrattuali

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ad ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione della fornitura, nonché alla perfetta pulizia di tutte le parti comuni o private interessate in qualche modo a quanto eseguito.

La Ditta Appaltatrice deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi restando comunque pienamente responsabile di ogni eventuale danno a persone o cose dipendenti dai lavori oggetto del presente appalto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, Silea Spa avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale o con l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le forniture rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Silea spa si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall'inadempienza ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da Silea spa, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Silea SPA, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a - in qualsiasi momento quando essa ritenga la Ditta non più idonea a continuare la fornitura;
- b - in caso di cessione dell'azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;
- c - in caso di subappalto totale o parziale non preventivamente autorizzato;
- d - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- e - nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f - quando non vengano rispettati da parte della Ditta, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e alla legge 68 del 1999;

g - in caso di reiterate forniture non conformi e/o reiterata inosservanza dei tempi di consegna, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d'esecuzione, superi il 10% dell'importo contrattuale;

h - in caso di accertamento, nel corso di validità del contratto, di almeno 2 (due) consegne ritenute inaccettabili;

i - in qualsiasi caso di sospensione della fornitura per il rischio sia pregiudicata la gestione del servizio pubblico.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere con comunicazione PEC e in tale caso Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare la fornitura oggetto dell'appalto, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non porrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, Silea SpA si riserva di non affidare la fornitura, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse.

Nessun indennizzo sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di SILEA SpA circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da SILEA SpA per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da SILEA SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara

ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

Art. 15 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Le forniture appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 16 – Idoneità tecnico professionale

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 17 - Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concorrente, quindi, che intenda subappaltare talune attività inerenti all'appalto, è tenuto a farne espressa dichiarazione in sede di offerta e l'autorizzazione sarà concessa in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi del subappaltatore. Qualsiasi subappalto dovrà comunque essere autorizzato.

L'Appaltatore è comunque unico responsabile delle eventuali inadempienze dirette, indirette e comunque verificatesi anche per causa di terzi.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 18 - Pagamento dei subappaltatori

Silea SpA non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È invece fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Silea SpA sospende, ferme le altre ipotesi previste ex lege e dal presente capitolato, il successivo pagamento a favore.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni in tema di appalti pubblici.

Art. 19 – Controversie

Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede d'esecuzione dei patti contrattuali, è eletto domicilio competente il Foro di Lecco.

Art. 20 - Spese.

Il presente affidamento verrà regolarizzato mediante scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 dei D.P.R n. 131 del 26/4/1986.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione dei contratti.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Titolare del trattamento è Silea SpA.

Art. 22 - Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 23 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti sono fissi ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, salvo che le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei

materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Art. 24 - CODICE ETICO- MODELLO 231 E P.T.P.C.

L'Appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.Lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea SpA e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

Art. 25 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e procedure.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza-energia certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, UNI ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.